

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II
N. 131

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

ALICATA

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595 E 57 DEL CODICE PENALE
(DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Annunciata il 21 settembre 1949

*All'onorevole signor Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 19 agosto 1949.

Ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, trasmetto, per le deliberazioni di codesto onorevole Consesso, l'unito fascicolo processuale n. 32450/160/R.G. Procura della Repubblica in Napoli, relativo al deputato Alicata, unitamente alla domanda di autorizzazione a procedere, per il delitto di cui agli articoli 595, 1°, 2° e 3° capoverso del Codice penale e 57 dello stesso Codice, fatta nei confronti del suddetto deputato, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale, dal Procuratore della Repubblica in Napoli su querela presentata dall'Amministrazione comunale di Airola in data 11 novembre 1947.

Il Ministro
GRASSI.

*A S. Ecc.za il Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Napoli, 13 giugno 1949.

Con querela dell'11 novembre 1947 l'Amministrazione comunale di Airola, rappresentata dal sindaco dottor Cerni Giuseppe esponeva che addì 28 settembre stesso anno il quotidiano *La Voce* n. 229 riportava un articolo dal titolo « Airola città del tifo », costituente diffamazione per la detta Amministrazione, in quanto con lo stesso si addebitavano fatti e circostanze del tutto inesistenti, affermandosi, fra l'altro, che la responsabilità per la diffusione del tifo dovesse attribuirsi alla cattiva amministrazione per non aver preso tempestivi provvedimenti. Riportava, infatti, l'articolo: « Le autorità se ne infischiano o sono incapaci di dare un rimedio a tanto flagello ». « I cosiddetti ceti dirigenti di Airola sono in disfacimento: si accapigliano per futili motivi, si azzannano come cani rabbiosi con li-

vori, che rivelano sempre più la bassezza del loro animo e la loro callida indifferenza ». « Sono degli inetti, degli stolti, dei trapassati moralmente e politicamente... », « degli sporchi cenci, degli inutili oggetti decorativi ». « Si appoggiano a luridi interessi personali e di famiglia... », « gente reietta ed ignorante... », « animi bassi e corrotti... », « classe dirigente sorda alle critiche... », « autorità completamente assente... », ecc. Si addebitavano inoltre sviamenti di somme a scopi diversi da quelli cui erano destinate.

L'Amministrazione comunale, rappresentata come sopra, allegava copia della relativa deliberazione consiliare del 5 ottobre 1947, nonché copia del giornale ed, assumendo che nei fatti pubblicati, i quali, oltre tutto, non

trovavano rispondenza nella verità, si riscontravano gli estremi di cui all'articolo 595, 1°, 2° e 3° capoverso del Codice penale, chiedeva la punizione dell'autore dell'articolo come sopra pubblicato e di ogni altro eventuale responsabile a norma di legge.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura penale, si richiede nei confronti del direttore responsabile del quotidiano di che trattasi, Alicata Mario, deputato al Parlamento, autorizzazione a procedere per il delitto previsto e punito dagli articoli 595, 1°, 2° e 3 capoverso e 57 del Codice penale.

Il Procuratore della Repubblica

DE LUISE.